



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 152 del 04.05.2018**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto:** riconoscimento di un contributo aggiuntivo per “opere strettamente connesse all’agibilità dell’edificio/aggregato, non facenti parte del fabbricato oggetto di intervento, con lo scopo di ridurre/eliminare la vulnerabilità legata alla stabilità di pendii/scarpate/rilievi dei terreni di fondazione”.

**Visto** il d.l. 28 aprile 2009, n. 39 rubricato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

**Visto** il d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** l’art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell’ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, *“l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati... omissis...”*;

**Vista** l’O.P.C.M. 10 giugno 2010, n. 3881 *“ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”*;

**Vista** la Circolare 1713/STM del 28.04.2011 *“Riparazione di elementi accessori al fabbricato non facenti parte dello stesso”*;

**Visto** il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;



**Visto** l'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 "Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto –legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ... omissis ... nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere";

**Visto** l'art. 3, comma 5, lettera c, decreto attuativo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1 e l'art. 3, comma 4, lettera c., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 28.10.2013, n. 3 che prevedono un contributo aggiuntivo "per la riparazione di elementi accessori al fabbricato ove presenti non facenti parte dello stesso ai sensi della Circ. 1713/STM del 28.04.2011;

**Tenuto conto** della seduta del Comitato Tecnico Giuridico tenutosi presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila in data 17 ottobre 2017;

**Tenuto conto che**, per la peculiarità dei centri urbani e della conformazione morfologica dei terreni, alcuni fabbricati o loro appendici sono posizionati in prossimità di scarpate e/o pendii in condizioni limite di stabilità;

**Considerato che** l'eventuale demolizione e ricostruzione ossia riparazione e miglioramento sismico di detti fabbricati, se realizzata senza opportune opere di sostegno, potrebbe compromettere la stabilità delle strutture stesse nonché delle infrastrutture adiacenti;

**Ritenuto necessario**, nell'ambito di quanto stabilito dalla circolare 1713/STM del 28.04.2011 "*Riparazione di elementi accessori al fabbricato non facenti parte dello stesso*" e quindi dall'art. 3, comma 5, lettera c., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n.1 e dall'art.3, comma 4, lettera c., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 28.10.2013, n. 3., ammettere un contributo aggiuntivo oltre tetto massimo ammissibile per la realizzazione delle citate opere di sostegno non facenti parte della struttura dell'edificio;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila chiarisce quanto segue:

1. Si ammette il contributo aggiuntivo oltre tetto massimo ammissibile, richiesto ai sensi della circolare 1713/STM del 28.04.2011 "*Riparazione di elementi accessori al fabbricato non facenti parte dello stesso*" e quindi dall'art. 3, comma 5, lettera c., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n.1 e dall'art.3, comma 4, lettera c., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 28.10.2013, n. 3., per la realizzazione di opere (ex-novo) strettamente connesse all'agibilità dell'edificio non facenti parte del fabbricato oggetto di intervento con lo scopo di ridurre/eliminare la vulnerabilità legata alla stabilità di pendii/scarpate/rilievi dei terreni di fondazione qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - per gli edifici su pendii o rilievi che hanno scarpate vulnerabili al di sotto degli stessi è da evidenziare, mediante opportune valutazioni, il nesso di causalità tra l'evento

- sismico del 06.04.2009 e il dissesto che interessa la scarpata/pendio e/o la vulnerabilità analitica che pregiudica la sicurezza dell'edificio;
- la realizzazione dell'opera oggetto di contributo aggiuntivo è strettamente funzionale alla concessione dell'agibilità del fabbricato oggetto di intervento.
2. Le valutazioni di cui al punto 1 dovranno essere analitiche e dettagliate, dovranno altresì perseguire il principio della convenienza tecnica ed economica e saranno oggetto di istruttoria da parte di USRA.
3. Sono esclusi da questa Determinazione gli interventi realizzati su suolo pubblico.

Il Titolare dell'Ufficio speciale  
Per la ricostruzione della città di L'Aquila  
Ing. Raniero Fabrizi

